

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2007

febbraio

**Novità su soggiorni
inferiori a tre mesi,
ospitalità data a stranieri e
situazione di lavoratori
distaccati di imprese di
paesi dell'UE**

- **Introduzione**
- **Decreto legge 15 febbraio 2007,
n.10 *Disposizioni volte a dare
attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali, articolo 5***

**“Inform. Legge”
n. 97**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Patrizia Toss
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 19 febbraio 2007

Giovedì 15 febbraio 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri per rimediare a due procedure d'infrazione sollevate in ambito comunitario.

Il decreto legge è **entrato in vigore il 16 febbraio 2007** e dovrà essere convertito in legge dalle Camere entro il 17 aprile 2007.

Le modifiche apportate al Testo Unico per l'immigrazione sono:

- per soggiorni in Italia **inferiori ai tre mesi** non è più necessario richiedere un permesso di soggiorno, ma è sufficiente rendere una **dichiarazione di presenza** alla polizia di frontiera o entro otto giorni in questura. È necessario attendere il regolamento di attuazione per conoscere eventuali speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato, per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, per i soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze;
- **abrogazione** dell'articolo del Testo Unico circa gli **obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro** che prevedeva di dare comunicazione scritta entro 48 ore alla pubblica sicurezza in caso di ospitalità data ad uno straniero o apolide (anche se parente);
- semplificazione delle procedure d'ingresso di **lavoratori extracomunitari dipendenti di imprese di paesi dell'UE**; in questi casi il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del contratto in base al quale la prestazione ha luogo, da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico della Prefettura.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06.48905101 o srm@fcci.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n.10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

Art. 5.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa;

c) l'articolo 7 e' abrogato;

d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da più di 60 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infom. Legge

Redazione a cura di Patrizia Toss

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it www.fcei.it